

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.12.2018 *La Nuova Procedura Civile, 6, 2018*

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Amministratore di sostengo e difensore: compatibilità

L'avvocato, che sia amministratore di sostegno del beneficiario, può contestualmente assumere pure la veste di suo difensore, anche in giudizio ex art. 86 cpc.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 14 maggio 2018, n. 43 (pubbl. 1.6.2018)

...omissis...

N. 203/15 R.G. RD n. 43/18

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	ec
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	ш
- Avv. Carlo ALLORIO	ш
- Avv. Fausto AMADEI	ш
- Avv. Carla BROCCARDO	ш
- Avv. Francesco CAIA	et
- Avv. Davide CALABRO'	ш
- Avv. Donatella CERE'	ш
- Avv. Antonio DE MICHELE	и
- Avv. Angelo ESPOSITO	ee
- Avv. Antonino GAZIANO	ex
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	α
- Avv. Anna LOSURDO	es
- Avv. Enrico MERLI	ex
- Avv. Carlo ORLANDO	ει
- Avv. Arturo PARDI	EE
- Avv. Michele SALAZAR	ez
- Avv. Salvatore SICA	ш
- Avv. Francesca SORBI	æ
- Avv. Vito VANNUCCI	et

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], codice fiscale [OMISSIS], avverso la decisione in data 17/10/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [TIZIO];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accoglimento in relazione all'entità della sanzione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Fatta oggetto di due esposti originanti distinti procedimenti disciplinari, poi riuniti con delibera COA del 30 maggio 2011, l'Avv.ta [RICORRENTE] veniva citata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia a comparire all'udienza disciplinare del 17 ottobre 2011 per difendersi dal seguente, complessivo capo di incolpazione:

- 1. a) "Violazione degli artt. 6, 7 e 37 del Codice Deontologico Forense approvato dal CATF in data 17.04.1997 e dal Consiglio dell'Ordine di Venezia il 2.06.1997 e successive modifiche, in relazione all'art. 38 R.D.L. 27.11.1993 n. 1573, convertito con modificazioni dalla Legge 22.01.1934 n.26 (36?) perchè pur essendo amministratore di sostegno della signora [BENEFICIARIA] dal [OMISSIS].2005, ha assunto in proprio il ruolo di procuratore della stessa nelle cause instaurate avanti il Tribunale di San Donà di Piave, recanti i numeri di Registro Generale [OMISSIS]/06 (sequestro giudiziario), [OMISSIS]/06 (sequestro conservativo), [OMISSIS]/06 (causa di merito relativa al proced. [OMISSIS]/06), [OMISSIS]/06 (causa di merito relativa al proced. [OMISSIS]/06) e ha agito per il recupero delle proprie competenze professionali, così violando il dovere di lealtà e correttezza, oltre al dovere di fedeltà, per aver compiuto atti contrari all'interesse della propria, per aver inserito nella nota spese, diritti e onorari, voci di onorario, quali "consultazioni con cliente" e voci spesa quali "corrispondenza informativa", incompatibili con lo stato della beneficiata e non compiute.
- b) Violazione degli artt. 6, 7 e 12 perché ha assunto il ruolo di procuratore nei contenziosi di cui al capo a), nonostante già rivestisse l'ufficio di amministratore di sostegno, senza accertare se tale ufficio fosse o meno compatibile con l'assunzione in proprio dell'attività procuratoria.

- c) Violazione degli artt. 6, 7 e 14 perché ha dichiarato, nell'istanza 29.3.2007 depositata avanti al Giudice Tutelare di San Donà di Piave, che la beneficiata era titolare di somme sufficienti a far fronte alle spese di lite, compresa l'azione esecutiva per il recupero del credito giudizialmente accertato, mentre nella propria relazione al 31.12.2007 dichiarava che le disponibilità della beneficiaria ammontavano a euro 60,45, così inducendo il Giudice Tutelare ad esprimere parere favorevole alle azioni esecutive.
- d) Violazione degli artt. 6 e 24 perché ha dichiarato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, in sede di istanza depositata il 10.11.2008 per la liquidazione degli onorari, voci di onorario quali "consultazioni con cliente" e "corrispondenza informativa", incompatibili con lo stato della beneficiata e attività non svolta. Violazione degli artt. 6, 7 e 35 perché, assumendo in proprio, oltre all'ufficio di amministratore di sostegno, anche la qualità di procuratore della signora [BENEFICIARIA] nei procedimenti contenziosi di cui al capo a), nonché nell'esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Venezia n. 226/07 e nelle procedure esecutive di cui al successivo capo f) ha violato il rapporto di fiducia che deve sussistere con la parte assistita.
- e) Violazione degli artt. 6, 7 e 46 perché ha agito giudizialmente nei confronti della signora [BENEFICIARIA], ottenendo con decreto ingiuntivo n. 2769/08 per il pagamento delle proprie competenze, per complessivi euro 43.291,25, seguito da precetto notificato il 23.1.09, senza aver rinunciato preventivamente al mandato e/ promuovendo plurime azioni esecutive nei confronti detta stessa. In particolare: iscrizione di ipoteca giudiziale in data 31.12.08 sull'unico immobile della beneficiaria, pignoramenti presso terzi avanti il Tribunale di Venezia e di San Donà di Piave notificati il 10.2.09 e il 2.3.09, l'individuazione dei quali presunti debitori è stata possibile anche grazie ai documenti di pertinenza della beneficiaria, consegnati all'avvocato per l'esclusivo specifico fine dello svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno.
- 2. Violazione degli artt. 6 e 60 perché, sebbene le fosse stato proposto dal debitore [CAIO] il pagamento integrale della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 1410/09 ottenuto dal Tribunale di Venezia per conto di [OMISSIS], in virtù del quale era poi intervenuta in esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Treviso, si rifiutava di rinunciare a tale intervento se non a fronte dell'abbandono del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intanto proposto dal [CAIO], così impedendogli di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito di tale giudizio e costringendolo a rinunziare al gravame, con accollo delle relative spese, avendo necessità di definire la procedura espropriativa."

Stante l'intervenuto proscioglimento dalle contestazioni formulate sub 1, lett. c), f), prima parte e sub 2, i fatti oggetto del presente procedimento sono quindi esclusivamente riconducibili alle residue doglianze esposte dalle Sig.re [AAA] [A1], [A2] ed [A3] con atto

depositato il 23 aprile 2009.

Le esponenti avevano lamentato che l'Avv.ta [RICORRENTE], quale amministratrice di sostegno, tale nominata il 24 marzo 2006, della loro madre [BENEFICIARIA], vittima fin dall'anno 2002 dei postumi di un ictus gravemente invalidante, aveva avviato, senza la loro autorizzazione e sebbene non disponesse dei fondi necessari, una serie di azioni giudiziarie volte a recuperare le somme sottratte all'amministrata dall'ex convivente di quest'ultima, sig. [SEMPRONIO]. A seguito di tali iniziative, comunque, veniva dapprima emessa sentenza di condanna nei confronti del [SEMPRONIO] a restituire € 96.774,90 alla sig.ra [BENEFICIARIA]. In seguito, promossa una procedura esecutiva immobiliare finalizzata al recupero della succitata somma, l'amministrata diveniva assegnataria della nuda proprietà dell'immobile nel quale risiedeva e del quale era già usufruttuaria. Tali risultati, osservavano le esponenti, erano però solo apparentemente positivi, in quanto, da un lato, l'attività giudiziale aveva causato ingenti spese e competenze legali da onorare, mentre, dall'altro, la mancata locazione dell'immobile, tranne che per un breve periodo, aveva privato la loro madre della liquidità necessaria per sostenere le spese di soggiorno nella Casa di Riposo nella quale, a causa dell'abbandono del convivente, aveva dovuto essere ricoverata. Di conseguenza, concludevano le esponenti, tutta l'attività svolta dall'amministratrice di sostegno era stata finalizzata, a loro dire, allo scopo di "ottenere un ingente credito professionale" da soddisfarsi tramite la vendita dell'immobile entrato nella piena proprietà della madre. Detto comportamento, inoltre, aveva anche causato l'interruzione dei pagamenti delle rette dovute alla Casa di Riposo, che erano poi state saldate dalle esponenti, ed il rischio che la madre venisse, stante la morosità, dimessa.

Al riguardo ed a riprova dei loro sospetti, le esponenti avevano infatti osservato che, intervenuta la revoca dall'incarico di AdS -disposta dal Giudice nell'ottobre dell'anno 2008 in ragione degli inconciliabili dissapori emersi fra l'Amministratrice e le figlie della Sig.ra [BENEFICIARIA]- l'odierna incolpata aveva chiesto ed ottenuto dal COA la liquidazione di ingenti onorari di difesa, comprensivi peraltro di voci indebite, poi agendo in via monitoria ed in forza di un atto di precetto per € 43.291,25.

Da ultimo, eccepivano che l'avv.ta [RICORRENTE] non aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2007, né aveva mai ritenuto di chiedere, come invece avrebbe dovuto, l'ammissione dell'amministrata al gratuito patrocinio.

Informata dell'esposto presentato nei suoi confronti, l'Avv.ta [RICORRENTE] depositava al COA nel giugno del 2009 le proprie controdeduzioni, replicando nei seguenti termini.

Nominata AdS provvisoria, poi confermata a tempo indeterminato, nell'ambito del procedimento promosso dalle esponenti per la declaratoria di interdizione della madre, l'incolpata, in ottemperanza alle disposizioni ricevute dal G.T., aveva accertato che le figlie

(esponenti) non prestavano alcuna assistenza alla madre e che il convivente aveva posto in essere una continua azione distrattiva del patrimonio della Sig.ra [BENEFICIARIA], fino a spogliarla completamente di tutti i risparmi, prima di abbandonarla.

Il sopravvenuto stato di solitudine e la precarietà della situazione economica, in uno con l'indifferenza delle figlie, avevano reso di conseguenza inattuabile, da un lato, il Progetto di sostegno dedicato all'Amministrata nel frattempo predisposto e necessario, dall'altro, il ricovero della medesima in una casa di riposo. I costi della degenza erano però superiori alle sue disponibilità correnti: di qui la decisione di agire giudizialmente, previa autorizzazione del G.T., nei confronti del sig. [SEMPRONIO] per il recupero delle somme sottratte. Decisione poi rivelatasi corretta al fine di poter attuare il succitato Progetto, atteso che il valore del bene entrato nella proprietà esclusiva della Sig.ra [BENEFICIARIA] era stato stimato in € 180.000,00.

In ordine alle ulteriori contestazioni, osservava che:

- a) Le esponenti erano state continuativamente informate delle azioni giudiziarie intraprese, previa autorizzazione del G.T., sia per il tramite dei loro legali, sia perché ascoltate come testi nel corso del procedimento contro il sig. [SEMPRONIO].
- Non vi era mai stato rischio di dimissioni forzose dell'amministrata dalla Casa di Riposo, in quanto le esponenti aveva garantito il pagamento delle rette con specifica fideiussione ed era stato comunque costituito un deposito cauzionale a cui la succitata Struttura non aveva attinto.
- c) L'Amministrata godeva di un reddito annuo superiore al limite previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio.
- d) Al momento della revoca dell'incarico, disposta il 24 ottobre 2008, il G.T., informato dell'imminente scadenza del termine utile per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi, aveva sollecitato in tal senso le esponenti.

Concludeva stigmatizzando l'insussistenza delle accuse rivolte al suo operato ed instando per l'archiviazione del procedimento.

L'atto di citazione, previa riunione dei due procedimenti pendenti, veniva ritualmente notificato all'incolpata ed al difensore di fiducia per l'udienza del 17 ottobre 2011.

All'udienza venivano ascoltati i testi citati.

L'Avv. [FILANO], difensore delle esponenti fra il 2003 e 2008, a partire dalla presentazione della domanda di interdizione della Sig.ra [BENEFICIARIA], puntualizzava alcune circostanze e, a domanda, riferiva sue personali valutazioni.

In primo luogo, affermava di avere sempre informato le sue clienti delle iniziative giudiziali avviate dall'Avv. [RICORRENTE] per il recupero delle somme sottratte dal sig. [SEMPRONIO] e che, in questi frangenti, poiché l'importo della pensione e dell'assegno di

accompagnamento non erano sufficienti a saldare la retta mensile della Casa di Riposo, più di una volta l'incolpata l'aveva informato della necessità che le sue assistite integrassero il pagamento. Al riguardo, ricordava che le somme richieste erano poi state effettivamente versate, sebbene fra le figlie e la madre non regnasse armonia. Secondariamente, su domanda volta a sapere se le esponenti si fossero lamentate con lui dell'attività dell'Avv. [RICORRENTE], negava tale circostanza, osservando inoltre che, a suo parere, la condotta professionale della Collega era sempre stata molto professionale e diligente, sia quale amministratrice di sostegno, sia nello svolgere l'attività promossa per il recupero delle somme.

L'Avv.ta [OMISSIS], a sua volta, confermava di svolgere attività di giudice tutelare onorario presso la Sezione distaccata del Tribunale di Treviso sita in San Donà di Piave. In tale veste, preso atto degli insanabili dissapori emersi fra le figlie della Sig.ra [BENEFICIARIA] e l'Avv. [RICORRENTE], aveva revocato l'incarico di quest'ultima, invitando una delle figlie a sostituirla. Nel prosieguo della deposizione, le venivano ricordate, rammostrandogliele, le autorizzazioni da lei rilasciate affinchè l'amministratrice di sostegno potesse promuovere le azioni giudiziarie contro il sig. [SEMPRONIO] e le veniva altresì chiesto se, in tali occasioni, avesse anche inteso affidare alla medesima l'incarico professionale. Sul punto, la teste ribadiva che l'autorizzazione risulta rilasciata solo all'amministratrice in quanto tale; che non poteva però escludere che l'Avv. [RICORRENTE] le avesse detto di essere stata nominata, già in precedenza, quale difensore dell'amministrata; che di norma, salvo specifici, nominava casi rari e difensore della procedura persona diversa dall'amministratore di sostegno e che tale nomina contemplava, comunque, l'assunzione di un provvedimento formale.

Venivano poi ascoltate le esponenti.

La sig.ra [A2] [AAA] ricordava di aver predisposto il ricorso insieme a suo marito e che la sua contrarietà verso i comportamenti dell'amministratrice di sostegno era emersa allorquando l'amministrazione della Casa di Riposo, nella quale la madre era ospitata, aveva chiesto il pagamento delle rette insolute. A suo parere, infatti, la madre disponeva, al riguardo, di risorse sufficienti e riteneva che sarebbe stato anche possibile integrarle affittando l'abitazione della quale era usufruttuaria. La sua convinzione, quindi, era che le disponibilità della madre fossero state utilizzate dall'Avv. [RICORRENTE] per pagare le spese delle cause giudiziarie. Per di più, proseguiva, quest'ultima aveva anche proceduto a pignorare i beni della madre per ottenere il pagamento dei suoi onorari.

Anche la sig.ra [A3] [AAA] riconduceva le ragioni dell'insorgere della sua insoddisfazione verso l'amministratrice di sostegno, della quale inizialmente era "contentissima", alla richiesta di pagamento delle rette insolute della Casa di Riposo. Negava, poi, di essere

stata posta al corrente delle iniziative giudiziarie promosse dall'Avv. [RICORRENTE] verso il sig. [SEMPRONIO]; al riguardo, però, su domanda della difesa, ne ammetteva la cognizione, avendo anche reso testimonianza al riguardo, osservando che anche le sorelle, secondo lei, ne erano al corrente.

Da ultimo, [A1] [AAA], confermava, in buona sostanza, le dichiarazioni già rese dalle sorelle, sia con riferimento al mancato pagamento delle rette, sia in ordine alle concrete possibilità della madre di pagarle, stante i redditi dei quali godeva. Anche lei, poi, negava di essere al corrente delle cause promosse dall'avv.ta [RICORRENTE], affermando di averne avuto conoscenza solo apprendendo, tramite internet, che l'abitazione della madre era stata posta in vendita. A domanda del Collegio, ricordava però che forse l'Avv.ta [RICORRENTE] gliene aveva parlato, ma affermava, nel contempo, che l'Avv. [FILANO] non le aveva mai riferito nulla.

Conclusa l'istruttoria, la decisione veniva assunta alla successiva udienza del 20 ottobre, dopo aver ascoltato le dichiarazioni spontanee dell'incolpata e le difese dell'Avv. [TIZIO]. Al riguardo, premesso che il relativo contenuto verrà nuovamente illustrato con l'esposizione dei motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, giova sin d'ora ricordare il richiamo svolto dal difensore, durante la discussione, all'art. 86 c.p.c., secondo cui "La parte o la persona che la rappresenta o assiste quando ha la qualità necessaria ad esercitare l'ufficio di difensore può stare in giudizio senza ministero di difensore.".

Il Consiglio territoriale è pervenuto alla declaratoria di responsabilità dell'incolpata per le seguenti ragioni.

In primo luogo, ha ritenuto che l'Avv.ta [RICORRENTE] avesse indebitamente assunto la difesa in giudizio della propria amministrata. Secondariamente, avendo agito nei confronti di quest'ultima per il recupero delle proprie competenze, avrebbe compiuto atti contrari all'interesse dell'assistita, anche pretendendo il riconoscimento dei compensi per consultazione cliente e corrispondenza informativa, di per sè incompatibili con le condizioni cliniche della Sig.ra [BENEFICIARIA]. Solo astrattamente, poi, il patrimonio di quest'ultima si era, secondo il COA, arricchito, in quanto, in realtà, le spese sostenute per le cause avevano prosciugato le attività "destinate a far fronte alla retta mensile della Casa di Riposo." (Decisione COA, pag. 12). Ne conseguiva che il cespite immobiliare entrato nella piena proprietà dell'amministrata poteva, in effetti, ritenersi finalizzato a soddisfare i crediti professionali dell'amministratrice. Venivano così comprovate sia le violazioni degli obblighi di correttezza e fedeltà (art.. 6 e 7 Cod. Deont. Forense previgente), sia l'ipotesi del conflitto di interessi previsto dall'art. 37 del succitato codice.

Ancora, il Consiglio territoriale aveva ravvisato che l'Avv.ta [RICORRENTE] era stata in grado di garantire il proprio credito solo avvalendosi della documentazione di cui era entrata in possesso in quanto amministratrice di sostegno e, conseguentemente, ritenuto che l'aver sovrapposto a detto ruolo, conferitole dal Tribunale, quello di difensore del medesimo soggetto affidatole avesse violato il rapporto di fiducia "tra il soggetto che conferisce l'incarico ed avvocato presidiato da tali norme.". (Decisione COA pag. 13).

Per le ragioni anzidette, veniva comminata all'incolpata la sanzione della sospensione per mesi quattro dall'attività professionale.

L'incolpata ha affidato la propria difesa alle argomentazioni che seguono, articolate in tre specifiche confutazioni delle ipotesi di illecito disciplinare ritenute comprovate, nonché in argomentazioni desumibili dalla documentazione in atti e dall'istruttoria compiuta.

Ella quindi, in primo luogo, nega di aver indebitamente assunto il ruolo di difensore della propria amministrata in quanto lo svolgimento dell'incarico defensionale le era e le sarebbe anche ora consentito dalla previsione (dianzi riportata) recata dall'art. 86 c.p.c.. Inoltre, eccepisce l'incongruità del richiamo del COA al divieto di agire in conflitto di interessi, che l'incolpata avrebbe infranto, giacchè l'assunzione del patrocinio dell'amministrata non può ritenersi, di per sé, interferente con i doveri dell'amministratore di sostegno. Da ultimo, censura come fantasiosa ed ultronea insinuazione, in quanto neppur contemplata nel capo di incolpazione, l'aver prospettato che le azioni giudiziali promosse contro l'ex convivente fossero "in buona sostanza preordinate a costituire un cespite sul quale soddisfare i propri crediti professionali.".

Il secondo motivo di ricorso ammette l'erroneo inserimento fra le competenze dovutele delle voci "consultazione cliente" e "corrispondenza informativa". Al riguardo, l'incolpata attribuisce la circostanza ad una mera disattenzione, ovverosia all'aver trasfuso nelle parcelle opinate dal COA in punto onorari le medesime voci precedentemente esposte nelle Note Spese depositate in giudizio.

Nega ancora recisamente, con il terzo motivo, di aver agito per il recupero del credito professionale avvalendosi di documentazione acquisita solo in quanto amministratrice di sostegno della debitrice. Sul punto, eccepisce dapprima l'indeterminatezza dell'assunto del capo di incolpazione, in quanto non risultano menzionati i documenti dei quali si sarebbe avvalsa, solo così potendosi ritenere violati, in via di mera ipotesi, gli obblighi di riservatezza e segreto. Osserva poi, nel merito, che i registri immobiliari sono pubblici e che non possono considerarsi notizie segrete quelle concernenti i trattamenti pensionistici e previdenziali.

Alla luce, poi, della documentazione in atti fin dal momento (4 giugno 2009) del deposito delle proprie controdeduzioni rispetto al contenuto dell'esposto, svolge, ad integrazione dei motivi anzidetti, specifiche considerazioni sulle circostanze delle quali il COA non avrebbe tenuto conto. Sottolinea, infatti, come il Tribunale di Venezia nulla abbia obiettato nel

prendere atto che l'Amministratrice di sostegno ricopriva in quel frangente anche il ruolo di difensore dell'amministrata. Osserva, nel prosieguo, che le azioni giudiziarie si conclusero in modo positivo, che le relazioni annuali danno conto della diligenza dell'AdS e censura le dichiarazioni delle esponenti di non essere mai state poste al corrente delle azioni giudiziarie avviate dall'Avv.ta [RICORRENTE], atteso che la sig.ra [A3] [AAA] aveva addirittura reso testimonianza e che il teste Avv. [FILANO], difensore delle esponenti, aveva affermato il contrario.

Da ultimo, "Anche a voler ritenere accertati i fatti quali residuano", viene eccepita l'eccessiva gravità della sanzione.

L'incolpata conclude instando per il proprio proscioglimento, ovvero, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione minima.

DIRITTO

Va premesso che i capi di incolpazione di cui al n. 1, lett. a), b), d) ed e), costituiscono, nella sostanza, reiterazione delle medesime circostanze di fatto contestate, ovverosia: 1) l'aver assunto il ruolo di procuratore speciale in giudizio dell'Amministrata; 2) l'aver esposto competenze professionali incompatibili con lo stato di salute dell'Amministrata. Con riferimento a tali fatti, le argomentazioni difensive sono chiare e convincenti, sia laddove si richiama il disposto recato dall'art. 86 c.p.c., che consente di ritenere la liceità del ruolo assunto in giudizio dall'AdS nell'interesse del soggetto amministrato, avendone, come nella presente fattispecie, le qualità necessarie; sia in ordine al tema delle competenze indebitamente esposte, con riferimento alle quali l'ammissione dell'errore da parte dell'incolpata è senza remore.

Non è pertanto vero, in primo luogo, che l'incolpata avesse "indebitamente assunto" la difesa dell'amministrata ed è altrettanto pacifico che l'attività giudiziale dispiegata abbia consentito di conseguire risultati patrimonialmente rilevanti, a fronte del danno subito dalla Sig.ra [BENEFICIARIA] in ragione delle accertate azioni distrattive poste in essere dall'ex convivente. Per l'effetto, l'aver ricondotto la medesima attività alla presunta volontà dell'AdS – procuratore speciale di precostituire un cespite, con il quale garantire il pagamento delle proprie competenze, costituisce invece un'argomentazione che, essendo del tutto avulsa dal formale contesto accusatorio, si appalesa come viziata da mera arbitrarietà. Le contestate violazioni ai doveri di lealtà, correttezza e fiducia debbono pertanto ritenersi infondate.

Come dianzi anticipato, poi, l'incolpata ha ammesso l'indebita previsione, nel complessivo quadro delle competenze professionali esposte, dei cosiddetti "diritti", concernenti le "consultazioni cliente" e la "corrispondenza informativa con il cliente", riconducibili al passato regime tariffario. È nota a questo Collegio la giurisprudenza, sia domestica che di

legittimità, formatasi al riguardo, orientata nel ritenere che la circostanza contestata costituisca un illecito, al fine della cui sussistenza "è sufficiente la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo." (C.N.F. n. 182/2014). Ritiene però il Collegio che, con riguardo alla fattispecie in esame, l'applicazione, pressochè deterministica, del principio anzidetto non si armonizzerebbe con la necessità di fare buon governo del complessivo giudizio che è chiamato a pronunciare. Ciò in quanto la tenuità del fatto, determinata dall'incidenza sostanzialmente non apprezzabile del medesimo sull'entità complessiva delle competenze dichiarate, e la trasparenza, al riguardo, dell'ammissione consentono di ragionevolmente escludere la sottesa volontà locupletatoria contestata all'incolpata.

Del pari infondata, infine, è l'ipotesi accusatoria tracciata nel punto 1, lett. f) seconda parte del capo di incolpazione, al cui riguardo può esaustivamente osservarsi come l'individuazione dei beni di proprietà dell'Amministrata non solo poteva essere tratta dalla consultazione dei pubblici registri dei beni immobiliari, ma anche che le medesime cognizioni erano state pacificamente acquisite nel corso ed in ragione dell'attività giudiziale svolta al fine di reintegrare il patrimonio dell'Amministrata medesima.

Il ricorso, pertanto, è fondato e va integralmente accolto.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l'effetto, in integrale riforma della decisione impugnata, proscioglie l'Avv.ta [RICORRENTE] dalle incolpazioni ascrittele.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2018;

IL SEGRETARIO f.to Avv. Rosa Capria IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 14 maggio 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria

